

STATUTO A.N.SAG.

Associazione Nazionale Sagomatori acciaio per calcestruzzo armato

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1: COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita l'Associazione Nazionale di categoria fra imprese che operano nel settore della sagomatura per la fornitura e posa in opera di armature in acciaio per calcestruzzo armato definite anche Centri di Trasformazione Acciaio.

L'Associazione assume il nome di A.N.SAG. Associazione Nazionale Sagomatori.

L'Associazione ha sede in Roma.

La Giunta può costituire delegazioni e/o uffici in altre località del territorio nazionale.

Art. 2: SCOPI

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:

- a)** Promuovere e sviluppare ogni iniziativa utile a far riconoscere in ogni sede competente e quindi davanti alle Autorità pubbliche, amministrative, sindacali etc. l'importanza della categoria costituita dalle imprese aderenti alla presente Associazione.
- b)** Tutelare gli interessi generali delle aziende associate e della categoria nelle problematiche che direttamente o indirettamente le riguardano. A tale scopo l'Associazione può iscriversi ad altre Associazioni o Federazioni di categoria che condividono il medesimo scopo ed oggetto Statutario.
- c)** Curare i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali e in particolare con gli enti normativi per la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati e del settore in generale.
- d)** Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia per arrivare alla stipula di contratti e/o accordi nazionali specifici per l'intera categoria, sia per

prevenire ogni causa di controversia fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera, nonché effettuare studi e analisi sulle relazioni industriali del settore.

- e) Promuovere l'innovazione tecnologica di processo con riferimento anche alla sicurezza, all'ambiente di lavoro ed alla salubrità dell'ambiente.
- f) Promuovere lo sviluppo e l'evoluzione dei prodotti e dei servizi curando in particolare gli aspetti tecnico-normativi, nonché l'omologazione e la certificazione della qualità.
- g) Organizzare direttamente o indirettamente la partecipazione a manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali.
- h) Promuovere l'informazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e degli addetti al settore anche organizzando corsi, ricerche, studi tecnici dibattiti o convegni.
- i) Curare le relazioni esterne mediante rapporti con i mezzi di comunicazione, studi, dibattiti, convegni e congressi.
- j) Provvedere alla informazione ed alla consulenza di ordine generale e prestare in genere servizi a favore e nell'interesse degli associati.

L'Associazione è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

Art. 3: ADESIONE

Possono aderire all'Associazione le imprese che operano in Italia nel settore della sagomatura delle armature in acciaio per calcestruzzo armato; i Soci devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni, Leggi e Norme vigenti in materia oltre che dal presente Statuto.

Le singole aziende aderiscono alla Associazione direttamente, previo iter di ammissione di cui all'art. 4.

Art. 4: AMMISSIONE

Le aziende che desiderano far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione sottoscritta dal titolare o dal Legale Rappresentante contenente altresì la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente il presente Statuto e tutti i diritti ed obblighi dallo stesso derivanti. La domanda dovrà essere inviata per raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, e alla stessa dovrà essere allegata copia di un Certificato di iscrizione alla CCIAA e dell'Attestato di Denuncia Attività Centro di Trasformazione in corso di validità o idonea documentazione attestante le pratiche per l'ottenimento.

Sull'ammissione all'Associazione delibera la Giunta. Il Presidente comunica l'accettazione o il rifiuto dell'adesione. In caso di accettazione, la comunicazione indica altresì i termini entro i quali l'associato deve versare i contributi dovuti ai sensi del successivo art. 7.

Art. 4 bis SOCIO SOSTENITORE

Può iscriversi all'Associazione con la qualifica di Socio Sostenitore qualsiasi Azienda che fornisca prodotti o servizi strettamente collegati all'attività specifica e caratteristica di presagomatura e/o fornitura e posa in opera di armature in acciaio per calcestruzzo armato. La valutazione di ammissibilità sarà espressa dalla Giunta in base all'appartenenza a specifiche categorie che saranno preventivamente deliberate.

Il Socio Sostenitore potrà partecipare alle Assemblee dell'Associazione ma senza diritto di voto. Il Socio Sostenitore verserà un contributo ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Art. 5: DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

a) Gli associati si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto nonché tutte le deliberazioni conformi alla legge ed allo Statuto che saranno prese dai competenti Organi dell'Associazione.

- b) Gli associati devono essere accreditati presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quali Centri di Trasformazione di acciaio per calcestruzzo armato;
- c) L'associato ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di avvalersi delle prestazioni da questa erogate, valutandone le convenzioni e gli accordi stipulati nell'interesse della categoria.
- d) È concesso, nel rispetto di apposito regolamento adottato dalla Giunta ai sensi del successivo art. 13 lett. g), alle imprese appartenenti all'Associazione di far apparire il nome o il logo della stessa, nelle intestazioni o nel corpo della propria documentazione interna o commerciale o pubblicitaria, sia essa cartacea (carta intestata, documenti di trasporto, fatture, ecc.) che digitale (e-mail, siti web, newsletter, ecc.).
- e) Gli associati devono versare i contributi dovuti all'Associazione secondo le modalità e nei termini fissati dagli Articoli 4 e 7.
- f) Nel caso di violazione degli obblighi statutari, l'associato può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
 - 1) Censura scritta del Presidente dell'Associazione, deliberata con il voto di almeno i due terzi della Giunta;
 - 2) Sospensione temporanea dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche, deliberata dalla Giunta con il voto di almeno i due terzi della stessa.
 - 3) Espulsione, deliberata dalla Giunta, con voto di almeno due terzi della stessa.

Art. 6: DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'adesione all'Associazione ha durata annuale da gennaio a dicembre. In sede di prima iscrizione, il vincolo associativo decorre dalla data in cui è stata presentata la domanda di adesione e termina a dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

L'adesione si rinnova di anno in anno, qualora l'associato non dia le dimissioni per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. da inviarsi all'Associazione almeno due mesi prima della scadenza (dicembre di ogni anno, salvo

il caso di prima iscrizione per il quale vale il termine di scadenza di cui al precedente paragrafo).

Art. 7: CONTRIBUTI

- a)** All'atto dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:
- un eventuale contributo di iscrizione
 - un contributo annuale
- b)** Le determinazioni contributive sono deliberate dalla Giunta.
- c)** Per le aziende che divengono socie durante l'anno, salvo in ogni caso il pagamento dell'eventuale contributo di iscrizione, sarà dovuto il contributo annuale relativo all'anno di adesione nel caso la stessa sia avvenuta entro il 30 settembre, nel caso di adesione successiva a tale data, la somma riconosciuta varrà quale contributo annuale per l'anno successivo.
- d)** Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno associativo. In caso di mancato pagamento che si protragga oltre il 61esimo giorno di ritardo, si procederà, previo debito preavviso, alla sospensione immediata di qualunque servizio in essere.
- e)** Resta salva la facoltà dell'assemblea, anche su proposta della Giunta, di applicare altre forme di contribuzione sostitutive o integrative, di modificare l'importo della quota fissa annuale, nonché di richiedere contributi straordinari e/o finalizzati al conseguimento di particolari scopi ed obiettivi.
- f)** Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 8: PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La condizione di associato si perde:

- a) Per dimissioni presentate ai sensi dell'art. 6.
- b) Per perdita dei requisiti richiesti per l'adesione come da Art. 3
- c) Per cessazione dell'impresa.
- d) Per espulsione a norma dell'art. 5 lettera f) punto 3.

Le dimissioni, la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività e l'espulsione non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi.

La sospensione non esonera invece in alcun caso dall'obbligo della corresponsione dei contributi associativi.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) La Giunta
- c) Il Presidente ed i Vicepresidenti

Art. 10: ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita dagli associati, nelle persone dei titolari o dei rispettivi rappresentanti legali o persone da loro delegate.

Gli associati che non sono in regola, alla data dell'assemblea, con il pagamento dei contributi non possono partecipare alle votazioni dell'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea per delega conferita per iscritto. Ciascun socio non può essere titolare di più di cinque deleghe.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti senza tener conto degli astenuti e dei voti nulli.

Art. 11: FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 di giugno, termine per l'approvazione del bilancio di esercizio.

All'Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni:

- a)** Eleggere il Presidente dell'Associazione, in base alle candidature spontanee o proposte dai Soci.
- b)** Eleggere i membri della Giunta, previa determinazione del loro numero da comprendersi tra 3 a 13. Ognuno ha a disposizione un numero di preferenze pari al numero dei componenti di Giunta.
- c)** Discutere e deliberare sull'andamento generale dell'Associazione, sentita la relazione annuale del Presidente, nella quale saranno indicate le direttive di massima da seguire per il raggiungimento degli scopi associativi.
- d)** Esaminare e deliberare sul bilancio dell'esercizio
- e)** Determinare le contribuzioni associative straordinarie su proposta della Giunta
- f)** Discutere e deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame.
- g)** Su proposta della Giunta discutere e deliberare in sede straordinaria modificazioni allo Statuto Sociale
- h)** Su proposta della Giunta trasferire la Sede dell'Associazione
- i)** Gli organi collegiali di cui alle lettere a) e b) sono eletti a scrutinio segreto o pubblico ove vi sia l'approvazione unanime dell'Assemblea; In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato espresso dell'azienda con maggiore anzianità associativa

Art. 12: CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito a mezzo e-mail o email pec agli associati almeno 10 giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

- a)** In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, con le stesse modalità e specificandone le motivazioni d'urgenza, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
- b)** L'Assemblea può inoltre essere convocata, sia a mezzo pec che per posta elettronica semplice, ogni qualvolta lo ritenga necessario la Giunta ovvero ne faccia richiesta motivata un numero di associati che corrisponda ad almeno un quinto dei voti complessivi degli aventi diritto.
- c)** L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati che dispongano di almeno un quinto dei voti complessivi degli aventi diritto.
- d)** Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida con almeno un quinto dei voti complessivi degli aventi diritto.
- e)** Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti e dei voti nulli. Ciascun associato ha diritto ad un voto, salvo deleghe.
- f)** Nel caso di Assemblea straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tenere conto dei voti nulli ed astenuti
- g)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano per età.
- h)** Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente che ha facoltà di nominare e farsi coadiuvare da un segretario.

Art. 13: GIUNTA E SUE ATTRIBUZIONI

La Giunta è composta dai membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente.

Gli eletti dall'Assemblea, scelti tra gli Associati, saranno in numero non inferiore a 3 e non superiore a 13, secondo le valutazioni che saranno fatte di volta in volta in Assemblea. Durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in assenza di questo, dal Vicepresidente più anziano di età.

Alla Giunta sono attribuite le seguenti funzioni:

- a)** Eleggere tra i suoi componenti i Vicepresidenti;
- b)** determinare la misura degli oneri contributivi sulla base del conto economico previsionale dell'esercizio di riferimento;
- c)** fornire parere ~~consultivo al Presidente~~ in merito alle domande di ammissione all'Associazione;
- d)** nominare e revocare l'eventuale Direttore dell'Associazione;
- e)** nominare Commissioni e/o gruppi di lavoro per determinati scopi chiamandone a far parte, ove occorra, anche esperti estranei all'Associazione;
- f)** nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria.
- g)** curare e controllare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea: eseguire le deliberazioni della stessa, adottare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto, indirizzare e dirigere l'attività dell'Associazione e controllare i risultati;
- h)** approvare i programmi per l'azione dell'Associazione a medio e lungo termine;
- i)** provvedere alla formulazione dei bilanci annuali e del conto economico previsionale e alla redazione delle relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- j)** provvedere all'amministrazione straordinaria e deliberare le modalità di massima

- k)** autorizzare la costituzione di delegazioni e/o uffici in altre località, designare, ove necessario dei delegati con funzione di rappresentare l'Associazione in sede territoriale promuovendo tutte quelle iniziative volte all'interesse delle aziende del settore; tali delegati acquisiscono il diritto di partecipare alle riunioni della Giunta su invito della stessa, senza diritto di voto. L'attività di ogni delegazione territoriale potrà essere sostenuta economicamente dall'Associazione tramite delibera di Giunta.
- l)** adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 5, lettera f).
- m)** I Past President sono invitati permanenti alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

Art. 14: RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- a)** La Giunta si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti della Giunta stessa e in ogni caso almeno due volte l'anno.
- b)** La Giunta è convocata dal Presidente con avviso a mezzo posta elettronica semplice riportante la data, l'ora, il luogo, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di riunione, o in caso di urgenza con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, oltre al Presidente.
- c)** Ciascun componente ha diritto ad un voto.
- d)** Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, non tenendo conto degli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- e)** Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dalla Giunta su proposta del Presidente. In caso di elezioni di persona vanno comunque effettuate a scrutinio segreto, salvo che per acclamazioni.
- f)** I membri della Giunta che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni decadono dalla carica.

Ove nel corso del biennio venga a mancare, per qualsivoglia motivo, un

consigliere, egli sarà automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, ovvero, in mancanza di candidati non eletti, sarà nominato per cooptazione dalla stessa Giunta e la nomina dovrà in ogni caso essere ratificata nella prima assemblea utile.

Qualora, nel periodo di carica il Presidente dell'Associazione venga a mancare o non sia più in grado di esercitare la sua funzione, viene immediatamente sostituito dal Vicepresidente più anziano d'età.

In ogni caso, è fatto obbligo alla Giunta di provvedere entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal verificarsi degli eventi di cui al presente punto.

In ogni caso i Consiglieri subentrati a norma del presente comma resteranno in carica sino a scadenza della Giunta.

Quando, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri sia ridotto a meno della metà, l'intera Giunta si intende decaduta e deve essere rieletta dall'Assemblea.

- g)** Le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.

Art. 15: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

- a)** Il Presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende all'andamento della stessa e ne ha la rappresentanza legale.
- b)** E' eletto dall'Assemblea, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
- c)** In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente delegato o, in mancanza, dal consigliere più anziano in età.
- d)** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta e provvede all'attuazione delle deliberazioni da esse emanate.

Art. 18: DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

- a)** Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte da persone che siano indicate da imprese associate, così come individuate, nell'art.3 del presente Statuto, e le stesse vengono svolte a titolo gratuito.

Art. 19: DIRETTORE

- a) La Giunta ha la facoltà di nominare un Direttore dell'Associazione, scegliendolo tra persone che non siano legali rappresentanti, amministratori e/o dirigenti di aziende di cui all'art. 3.
- b) Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
- c) Il Direttore può partecipare a tutte le riunioni degli Organi sociali senza diritto di voto.

TITOLO IV

FONDO COMUNE E RENDICONTI ECONOMICI

Art. 20: FONDO COMUNE – RENDICONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

- a) Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - 1) dalle eventuali quote di iscrizione
 - 2) dai contributi associativi
 - 3) da eventuali contributi integrativi, sostitutivi o straordinari di cui al precedente art. 7
 - 4) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali
 - 5) dalle erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutti gli impegni in genere per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

- b) La Giunta ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario d'ingiunzione nei confronti delle imprese associate che si rendessero morose o inadempienti nel pagamento di contributi previsti nel precedente articolo 7.

Art. 21: TESORIERE

- a) Per concorrere alla gestione economico - finanziaria dell'Associazione, il Presidente può proporre alla Giunta la nomina di un Tesoriere, da lui scelto tra i rappresentanti di Giunta.
- b) Il Tesoriere predispose, congiuntamente al Direttore ove designato, i rendiconti consuntivi e di previsione da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione.
- c) Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che ne ha proposto la nomina alla Giunta.

Art. 22: BILANCIO

- a) Il bilancio consuntivo dell'associazione è annuale e l'esercizio coincide con l'anno solare.
- b) I bilanci consuntivi redatti dalla Giunta, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO V

DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea, esaminata la rendicontazione economica finale presentatele, delega la Giunta e il Presidente a procedere con la messa in liquidazione dell'Associazione ed alla nomina di uno o più liquidatori.

Le eventuali attività residue possono essere devolute, sempre su indicazioni dell'Assemblea, ad altre organizzazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

Art. 24 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile che regolano le Associazioni e in subordine, le disposizioni degli Statuti delle Associazioni o Federazioni a cui Ansag aderisce.